



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

# NEWSLETTER



Numero 20/2020

*a cura di*



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

## IN QUESTO NUMERO:

### LEGISLAZIONE

Sospese le cartelle di pagamento fino al 31 dicembre 2020

Aumentano le risorse per il credito sanificazione

### INTERPRETAZIONI

Chiarite le modalità di calcolo dell'IRAP  
Il contributo a fondo perduto spetta anche alla società costituita il 30 aprile 2020

Per il bonus affitto negozi il calo del fatturato va effettuato mese per mese  
La società veicolo nel LBO è sempre vitale

Conferimenti di minoranza: i calcoli sono individuali

### GIURISPRUDENZA

I soci della holding possono accedere ai documenti della controllata

Il percorso per verificare le responsabilità penali dei sindaci

I compensi reversibili per gli amministratori sono deducibili per competenza

La Cassazione richiede la data certa per l'opponibilità di documenti al Fisco

Inapplicabilità dell'articolo 20 del TUR ai negozi concatenati

Trust autodichiarato ad imposta fissa

Il coniuge in lite può accedere alle banche dati dell'Anagrafe tributaria

Operazioni inesistenti: la prova è a carico dell'Ufficio

È residente la persona fisica che conserva in Italia il centro dei propri interessi

## BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

### GIURISPRUDENZA

#### **I soci della holding possono accedere ai documenti della controllata**

Una pronuncia del Tribunale di Venezia torna sul delicato tema del diritto dei soci di una holding di accedere ai documenti contabili delle società controllate. Va premesso che a differenza dei casi precedentemente oggetto di giurisprudenza (tribunale di Milano del 2017 e di Torino del 2019), la questione non riguarda una partecipazione totalitaria bensì una partecipazione di maggioranza detenuta dalla holding.

Secondo i giudici, il diritto del socio della s.r.l. a consultare i documenti sociali e ad avere notizie della società, previsto dall'articolo 2476 comma 2 del Codice civile, non può trovare limiti se non nei principi di correttezza e buona fede. Gli scopi perseguiti dal socio che richiede l'accesso non sono sindacabili se non quando essi siano contrari a buona fede o siano tali da arrecare danno alla società.

I limiti all'accesso, pur contenuti nello Statuto, sono legittimi solo in quanto non si risolvano, nel concreto, in una lesione del diritto di ampia ed anzi totale conoscenza, a sua volta da esercitare nei modi, nei tempi e nei contenuti, secondo buona fede.

Nessuna norma prevede che il socio di una società che ne controlli un'altra, o che eserciti su questa l'attività di direzione e di coordinamento, possa per il solo fatto del rapporto di controllo o direzione/coordinamento accedere anche alla documentazione della controllata o diretta/coordinata. L'accesso alla documentazione previsto per le s.r.l. ha carattere tipico, e attiene alla documentazione amministrativa e sociale della s.r.l.. Ma poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, nell'ambito dell'articolo 2476 comma 2 del Codice civile rientra anche quella documentazione, attinente o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due, che si trovi presso la s.r.l. controllante o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, per tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda, e quindi alla gestione della s.r.l.

Questa documentazione può fra l'altro fare comprendere al socio della controllante se questa effettivamente anche diriga/coordini la controllata, e come (e ciò attiene senz'altro alla amministrazione della s.r.l. controllante).

Come abbiamo ricordato, nel caso esaminato la partecipazione è maggioritaria ma non totale, per cui è anche rilevante mantenere una chiara distinzione, anche relativamente al luogo di accesso, che salvaguardi indebiti vantaggi dei soci della controllante.

Pertanto, l'accesso ai documenti della s.r.l. deve essere ammesso anche quando il suo socio abbia come scopo (anche prevalente) di ottenere elementi di valutazione della propria quota. Non è invece corretto riconoscere ai soci della controllante degli strumenti che abbiano come unico fine e utilità di fare loro conoscere il valore della partecipazione della controllante nella controllata. L'interesse a determinare il valore della partecipazione della s.r.l. nella controllata, valore dal quale peraltro dipende più o meno marcatamente il valore della stessa partecipazione del richiedente, non è idoneo a fare infrangere i limiti di accesso propri del tipo societario della controllata.

Il diritto di accesso si estende a quella documentazione della controllata che non si trovi concretamente nella disponibilità attuale diretta e propria della controllante, ma che gli amministratori abbiano avuto per l'esercizio della loro attività, e che sia stata restituita alla controllata. Tale diritto implica un dovere

della holding di rendersi parte diligente presso il terzo per riottenere la disponibilità di tali documenti ed esibirli ai propri soci.

*Tribunale di Venezia, Sentenza 19.9.2020*

## Il percorso per verificare le responsabilità penali dei sindaci

La sentenza della Cassazione riguarda il caso di due sindaci ai quali è contestato il concorso nella bancarotta semplice degli amministratori avendo omesso di convocare l'assemblea dei soci per denunciare le gravi irregolarità commesse dagli amministratori (secondo il disposto dell'articolo 2406, comma 2, Codice civile) e di presentare al Tribunale denuncia ex articolo 2409, comma 7, Codice civile, chiedendo la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario; tali omissioni avevano contribuito ad aggravare il dissesto delle società,

Secondo la Suprema Corte, *“il percorso lungo il quale il giudicante avrebbe dovuto muoversi per poter ritenere accertata la responsabilità dei due sindaci è piuttosto complesso, nel senso che esso si articola in una serie di verifiche l'una consequenziale all'altra. L'illustrazione di quali sarebbero stati i passaggi corretti per addivenire ad una conferma del giudizio di responsabilità degli imputati (...). Tale itinerario avrebbe dovuto muovere necessariamente dalla verifica circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta, da parte dell'organo amministrativo, di autofallimento che si assume omessa; vale a dire dalla verifica se le società si trovassero in una situazione di insolvenza rilevante ex articolo 5 Legge fallimentare, se avessero, cioè, dato luogo ad «inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Non solo: sarebbe stato altresì necessario verificare se tale ritardo fosse dovuto a colpa grave dell'organo amministrativo”*.

Il percorso che andrebbe seguito nella verifica dell'esistenza di cause di punibilità per l'operato dei sindaci dovrebbe essere basato quindi sui seguenti passaggi:

- verificare se i sindaci fossero in condizione di conoscere la reale situazione delle società ovvero, in altri termini, se fossero emersi segnali di allarme, percepibili dall'organo di controllo, che avrebbero dovuto indurli a comprendere che le società non fossero semplicemente in crisi, ma che si fosse determinata una situazione di insolvenza rilevante;
- in caso positivo, compiere il giudizio controfattuale e verificare se, qualora le attività che si assumono omesse fossero state poste in essere, l'evento del reato — vale a dire l'aggravamento del dissesto — si sarebbe egualmente verificato.

*Cassazione penale, Sentenza 19.10.2020 n. 28848*

## IMPOSTE SUI REDDITI

### INTERPRETAZIONI

#### Chiarite le modalità di calcolo dell'IRAP

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (con tabelle ed esempi di calcolo) le modalità applicative delle previsioni contenute nell'articolo 24 del DL 34/2020 secondo cui *non sono dovuti i versamenti (i)* del saldo dell'IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e *(ii)* della prima rata di acconto IRAP relativa al periodo d'imposta 2020 (ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019). Si tratta di questioni che assumono rilevanza anche in vista del prossimo versamento della seconda rata di acconto IRAP.

Tra i vari chiarimenti forniti è stato osservato che, a prescindere dal metodo di determinazione dell'acconto adottato, *"il primo acconto "figurativo" non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50% per i soggetti Isa) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020 calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.*

*Agenzia delle Entrate, Circolare 19.10.2020 n. 27/E*

## GIURISPRUDENZA

### **I compensi reversibili per gli amministratori sono deducibili per competenza**

La pronuncia della Cassazione prende atto che nella prassi si registra frequentemente il fenomeno in cui, in forza di specifici accordi, lo svolgimento dell'attività di amministrazione di una società è affidato a dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi di altra società, generalmente in posizione di controllo, e il relativo compenso è erogato direttamente in favore di quest'ultima (cd. compensi reversibili).

In questi casi, dunque, la società non versa alcun compenso all'amministratore, legato da rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con altra società, ma si limita a versare a quest'ultima un corrispettivo per l'utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell'attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messa a disposizione.

La situazione fattuale non è, quindi, riconducibile alla fattispecie della deduzione del costo rappresentato dal compenso all'amministratore, mancando l'erogazione di somme di denaro a tale titolo a colui che ha svolto l'attività gestoria.

L'inapplicabilità della disciplina della deduzione del costo per attività di amministrazione societaria e del relativo principio, eccezionale, di cassa, determina, in applicazione delle regole generali sui componenti del reddito di impresa, la rilevanza del costo quale spesa per prestazione di servizi e la sua deducibilità secondo il principio di competenza.

*Cassazione, Sentenza 16.10.2020 n. 22479*

### **La Cassazione richiede la data certa per l'opponibilità di documenti al Fisco**

L'ordinanza 22045/2020 della Cassazione ha preso in considerazione il contenzioso generato dalla qualificazione di una autovettura come bene aziendale o meno, nella situazione in cui la destinazione del bene non risulta da documenti aventi data certa.

Giungendo ad una conclusione estrema, la Suprema corte sottolinea che *"Questa Corte (sez. V, n. 7621 del 2017) ha affermato che gli atti privi di data certa non sono opponibili al fisco, come è desumibile anche dall'articolo 2704 del Codice civile."*

Per la verità, viene posto l'accento su un requisito che non è previsto dalle norme fiscali, se non in particolari casi specificamente individuati.

*Cassazione. Ordinanza 13.10.2020 n. 22045*

## ALTRE IMPOSTE



### GIURISPRUDENZA

#### Inapplicabilità dell'articolo 20 del TUR ai negozi concatenati

La pronuncia della Commissione tributaria di Reggio Emilia testimonia che l'Agenzia delle Entrate non ha del tutto abbandonato il contenzioso relativo alla riqualificazione della cessione di quote, post conferimento in cessione d'azienda.

Questo avviene anche se in recenti prese di posizione (risposta ad interpello 371/2020) l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato espressamente ad applicare l'articolo 20 del TUR ai negozi "concatenati" dopo che, con la sentenza n. 158 del 21 luglio 2020, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione.

Nella sentenza la CTP conferma che la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d'azienda non può essere tassata alla stregua di una cessione d'azienda unitaria sulla base del disposto dell'articolo 20 del T.U.R., così come modificato dalla Legge di bilancio 2018.

*Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sentenza 9.9.2020 n. 182/02/2020*

#### Trust autodichiarato ad imposta fissa

La Cassazione, con l'ordinanza 14.10.2020 n. 22182, conferma l'orientamento espresso nelle ultime pronunce: l'istituzione e la dotazione di un trust autodichiarato scontano le imposte in dirette in misura fissa e non in misura proporzionale.

*Cassazione, Ordinanza 14.10.2020 n. 22182*

## ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO



### LEGISLAZIONE

#### Sospese le cartelle di pagamento fino al 31 dicembre 2020

Il decreto legge 20 ottobre 2020 n. 129 ha previsto:

- la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e da dilazioni dei ruoli fino al 31 dicembre 2020, con obbligo di pagamento entro il 31 gennaio 2021;
- la sospensione dei pignoramenti di salari/stipendi e delle procedure di blocco delle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020;
- lo slittamento al 31 dicembre 2022 di tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono il 31 dicembre 2020.

Viceversa, la sospensione non ha interessato le rate da saldo a stralcio degli omessi versamenti e da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020 (questi pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2020).

*Decreto Legge 20.10.2020 n. 129, Articolo 1, commi 1-2*

## Aumentano le risorse per il credito sanificazione

L'articolo 31, comma 4 ter del decreto legge 104/2020 prevede che "Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (...) sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (...) secondo i criteri e le modalità ivi previsti."

Di conseguenza, la nuova percentuale di credito spettante viene innalzata al 47,1617%.

*Decreto legge 104/2020, Articolo 31, comma 4 ter*

## INTERPRETAZIONI

### Il contributo a fondo perduto spetta anche alla società costituita il 30 aprile 2020

L'articolo 25 del DL 34/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa, lavoro autonomo, reddito agrario, titolari di partita Iva che nel 2019 non hanno totalizzato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e che nel mese di aprile 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato in misura almeno pari a 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

In base all'orientamento espresso, una società che si è costituita il 30 aprile 2020 e che ha effettuato l'iscrizione al registro delle imprese nel successivo mese di maggio può beneficiare del contributo a fondo perduto. Infatti il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi deve essere determinato in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019).

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 19.10.2020 n. 479*

### Per il bonus affitto negozi il calo del fatturato va effettuato mese per mese

L'articolo 28 del DL 34/2020 prevede un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. In particolare il beneficio è fruibile dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

A livello operativo, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020 da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, deve essere operato prendendo a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in questi mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione (ovvero la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero e, per la fattura differita, la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura).

In particolare il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese (pertanto, il credito d'imposta potrà spettare anche per uno solo dei mesi sopra indicati).

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 13.10.2020 n. 466*



## GIURISPRUDENZA

### Il coniuge in lite può accedere alle banche dati dell'Anagrafe tributaria

Il Consiglio di Stato ha emesso una articolata sentenza che riguarda le possibilità di accesso e di utilizzo delle informazioni contenute nell'anagrafe dei rapporti finanziari nell'ambito di un procedimento di quantificazione di assegno di separazione.

Nella causa vengono infatti considerati i documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, acquisiti e conservati nell'anagrafe tributaria gestita dall'Agenzia delle entrate. Segnatamente, si tratta dei documenti delle banche dati dell'anagrafe tributaria, le quali includono la banca dati reddituale (che contiene tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti comprese eventuali dichiarazioni sostitutive e/o integrative), la banca dati imposte registro (che contiene la registrazione di atti scritti di qualsiasi natura produttivi di effetti giuridici) e l'archivio dei rapporti finanziari.

Il Consiglio di Stato non ravvisa ragione alcuna di escludere o precludere l'esperibilità dell'accesso documentale difensivo ai documenti della anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari della rispettiva parte antagonista, nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia al fine di accertare le sostanze patrimoniali e le disponibilità reddituali di ognuno dei coniugi e, così, determinare l'entità dell'assegno disposto a beneficio di quello più bisognoso nonché dell'eventuale prole, sia prima che in pendenza del processo civile, in particolare non ostandovi l'attribuzione, al giudice delle controversie familiari, dei poteri istruttori di ufficio sopra menzionati.

L'Adunanza plenaria, conclusivamente, enuncia i seguenti principi di diritto:

*“(i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»;*

*“(ii) «L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli articoli 210, 211 e 213 codice procedura civile»;*

*“(iii) «L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disposizioni attuazione codice procedura civile. e 492-bis codice procedura civile., nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;*

*“(iv) «L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».”*

Consiglio di Stato, Sentenza 25.9.2020 n. 19

### Operazioni inesistenti: la prova è a carico dell'Ufficio

In caso di contestazione di fatture false, è l'Ufficio che deve dimostrare l'inesistenza delle relative prestazioni. Ciò però può avvenire anche attraverso presunzioni, ovvero una serie di elementi indiziari sintomatici della frode. Viceversa, la prova contraria a carico del contribuente non può poi consistere nella

semplice dimostrazione dell'effettivo pagamento delle fatture e dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi fiscali.

*Corte di Cassazione, Ordinanza 13.10.2020 n. 22044*

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### INTERPRETAZIONI

#### La società veicolo nel LBO è sempre vitale

Nella risposta ad interpello n. 465 del 13 ottobre 2020 le Entrate confermano che la newco che viene creata per l'acquisizione di un'altra società, e che successivamente all'operazione viene fusa in tale società target, deve essere considerata "vitale" e non "bara fiscale" ai fini della disapplicazione dell'articolo 172, comma 7 del Tuir. Conseguentemente, sono riportabili, in deroga alla norma, le perdite fiscali e le eccedenze di Ace e di interessi passivi maturate in capo alle società partecipanti alla fusione.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 13.10.2020 n. 465*

#### Conferimenti di minoranza: i calcoli sono individuali

Nella risposta all'interpello 19.10.2020 n. 483 l'Agenzia delle Entrate ribadisce le conclusioni raggiunte recentemente su fattispecie analoghe.

In estrema sintesi, l'applicazione dell'articolo 177 comma 2 bis richiede che le singole partecipazioni oggetto di conferimento siano di minoranza qualificata; inoltre, la conferitaria deve essere posseduta integralmente dal singolo conferente.

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 19.10.2020 n. 483*

#### Il calcolo del contributo a fondo perduto in caso di fusione

Una risposta ad un interpello ha preso in considerazione le modalità di applicazione dell'articolo 25 D.L. n. 34/2020 (contributo a fondo perduto) in presenza di operazioni straordinarie.

In particolare, nell'ipotesi di un'operazione di fusione, la società incorporante deve determinare la soglia di accesso al contributo **includendo anche l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda incorporata**. Anche per la condizione relativa alla riduzione del fatturato, è necessario sommare i dati di entrambe le società (incorporante e incorporata).

*Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 13.10.2020 n. 467*

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### GIURISPRUDENZA

#### È residente la persona fisica che conserva in Italia il centro dei propri interessi

Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 2, commi 2-2-bis, del TUIR, sono considerati residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sono altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha



ricosciuto la residenza fiscale in Italia di un ex calciatore professionista che aveva conservato in Italia la titolarità di immobili, utenze, e altri elementi sintomatici della sua presenza nel territorio italiano (nello specifico si tratta del versamento di contributi per collaboratori domestici, di numerosi rapporti finanziari e conti correnti, la proprietà di autoveicoli e motoveicoli, la frequentazione degli istituti scolastici dai parte dei figli).

*Cassazione. Penale, Sentenza n. 29095, sezione Terza Penale, del 21.10.2020*